



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **81** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA STABLAZ ALTA E BASSA IN C.C. RABBI ED ANNESSI TERRENI IN FAVORE DELLA SIG.RA GHIRARDINI ANTONELLA CON AFFIDO STRUTTURA AGRITURISTICA.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** mese di **aprile** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA STABLAZ ALTA E BASSA IN C.C. RABBI ED ANNESSI TERRENI IN FAVORE DELLA SIG.RA GHIRARDINI ANTONELLA CON AFFIDO STRUTTURA AGRITURISTICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come il Comune di Malè risulti proprietario delle malghe Stablaz Alta e Bassa in Val di Rabbi, strutture che da sempre vengono concesse in uso per il pascolo e la monticazione del bestiame, essendo presenti sul territorio valligiano diverse aziende zootechniche a ciò interessate.

Le stesse, giusta deliberazione n. 65 dd. 07.04.2008 e a seguito gara, vennero concesse in uso alla Azienda Agricola Lorenzo Ghirardini di Samoclevo di Caldes, p.iva 00891960221, per un periodo di anni 5 e precisamente dal 01.05.2008 al 31.10.2012 alle condizioni di cui all'offerta dd. 20.03.2008 e quindi al canone fisso minimo di € 50000.- (cinquecento/00), € 70,00.- per capo monticato, corrispettivo indicizzato su base annua.

Il relativo avviso d'asta, così come il successivo contratto prevedevano, secondo una formula di reciproco gradimento, la possibilità di prorogare il rapporto per ulteriori 5 anni alle condizioni precedentemente concordate ed accettate.

Il Comune aveva concesso le suddette malghe fino all'autunno scorso tanto da aver poi assunto la decisione di definire le scelte che hanno portato al rinnovo della concessione in uso delle strutture in parola così da presidiare la montagna ed utilizzare al meglio beni in ordine ai quali si pensa di investire ancora, cosicché divengano parte di un sistema complesso di valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni zootechniche e alimentari locali.

Il Comune addivenne pertanto a concedere la proroga del rapporto a favore del suddetto soggetto ed alle seguenti condizioni;

1) La durata dell'affitto è stabilita in anni cinque dal 01.05.2013 al 31.10.2017.

L'affitto non potrà essere ulteriormente prorogato se non facendo appello alle previsioni di cui alla L.P. 23/90, ove all'art. 39, comma 3 ove è disposto che "*E' consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'articolo 21, comma 4*", com'è nel caso di specie, cioè se nel frattempo maturino le condizioni perché la struttura venga trasformata in luogo di lavorazione e somministrazione di latte e derivati con gestione diretta da parte della ditta Ghirardini.

2) Base economica di riferimento, oltre al canone fisso minimo di € 547,00.- (cinquecentoquaranta/00), € 77,00.- per capo monticato.

3) Il canone d'affitto, sia con riferimento alla quota fissa che a quella variabile (numero capi monticati), corrispondente a quello offerto in origine dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita a partire dal secondo anno; dovrà essere pagato in due rate di pari valore, la prima entro il 15 maggio; la seconda entro il 15 settembre di ogni anno

- 4) Sono posti a carico del conduttore gli interventi di ordinaria manutenzione delle strutture, lavori soggetti a verifica annuale.
- 5) Per ogni e qualsiasi arredo dei fabbricati dati in affitto, dovrà provvedere l'affittuario a sua cura e spese.

Osservato come di seguito sia stato sottoscritto il relativo contratto repertorio n.ro 925 di data 22 aprile 2013.

Che, con nota dd. 03/11/2015 acquisita al protocollo del Comune in data 03.11.2015 prot. n.ro 10077, il signor Ghirardini Lorenzo ha manifestato la propria volontà di cedere il contratto di locazione alla figlia Ghirardini Antonella, nata a Cles il 19.06.1995 residente a Caldes – Frazione Samoclevo, 90 – codice fiscale GHRNNL95H59C794Y.

Verificato che la signora Ghirardini Antonella ha documentato il possesso dello stato e delle qualità che rendono legittima e ammissibile la domanda proposta ed è risultata possedere i requisiti necessari per la prosecuzione dell'attività agricola familiare, essendo iscritta alla Camera di Commercio al n. TN-220290 in qualità di piccolo imprenditore agricolo a far data dal 18.05.2015 per l'attività prevalente di allevamento bovini.

Dato atto come il Comune abbia realizzato nella cascina annessa alla Malga Alta accedendo ai fondi del Leader Val di Sole accettando il vincolo che fosse gestita da imprenditore agricolo dotato dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla vigente normativa come disposto dall'art. 3 della L.P. 19.12.2001 n. 10.

Convenuto, sulla base delle intese raggiunte e nell'impossibilità di affidare distintamente, e mediante gara, detta nuova struttura rispetto all'alloggio e alla stalla che fino al 2017 sono assegnati già in uso, di darla in godimento alla Azienda Agricola Ghirardini Antonella rivedendo le intese già raggiunte sulla base di precedente deliberazione n. 195 dd. 03.11.2015.

Dato atto come in questa fase di avvio dell'attività, onde non incorrere in gestione di una gara dall'esito incerto e come tale portatrice di una possibile perdita del contributo, di concedere la stessa per un periodo di anni 5 prorogando ad un tempo di anni 3 anche il contratto già sottoscritto così da uniformare le scadenze, consentire al gestore di disporre di un arco temporale di contratto sufficiente per ammortizzare gli investimenti da fare in attrezzature, sviluppando professionalità e nome della Malga a vantaggio della proprietà e senza possibile pregiudizio per il contributo il cui saldo verrà perfezionato, come detto, a dimostrazione dell'affido in gestione della parte ricettiva.

Ritenendo di dover variare, sulla base delle premesse di cui sopra, il rapporto contrattuale con la ditta Ghirardini, in ragione del nuovo contratto allegato, procedendo in questa in questa sede alla contestuale e necessaria sospensione del diritto di uso civico iscritto sulle malghe Stablaz, pp.ed. 1062 – 1063 – 1064 – 1065 in C.C. Rabbi, oltre a mappali fondiari n. 5229/4 – 5233 – 5234 – 5235 sempre in C.C. Rabbi, per la durata dell'affidamento delle stesse in concessione a privati e cioè per ulteriori 3 anni e quindi per il complessivo periodo 2016/2020.

Considerato come la sospensione del vincolo d'uso civico, ai sensi dell'art. 15 della L.P. n. 14.06.2006, viene disposta con provvedimento della Giunta comunale e, se di durata inferiore a 9 (nove) anni, non necessita del provvedimento autorizzativo dell'Autorità Provinciale.

Osservato come l'assunzione del provvedimento di sospensione è necessaria per consentire l'utilizzo a titolo oneroso del bene gravato da vincolo d'uso civico da parte del singolo concessionario a titolo esclusivo.

Ritenuto quindi di stabilire la sospensione del diritto di uso civico gravante sugli immobili sopra citati per anni 5, dando contestualmente atto che i relativi proventi saranno impiegati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10 della Legge provinciale 6/2005, vale a dire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico del comune di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti.

Visto l'Allegato n. 1, schema di contratto per la concessione in uso delle pp.ed. 1062 – 1063 – 1064 – 1065 e pp.ff. 5229/4 – 5233 – 5234 – 5235 in C.C. Rabbi, che dovranno essere destinate all'alpeggio di bestiame nei limiti previsti dalla normativa provinciale e per quanto riguarda la p.ed. 1065 quale attività ricettiva agrituristica.

Che in ragione di quanto sopra, sussistendo le condizioni di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione della L.P. 23/90 che così dispone al III° comma “E' consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'articolo 21, comma 4”.

Stabilito ad un tempo di elevare il canone, quota fissa di ulteriori €. 500,00.- su base annua quale valorizzazione iniziale della parte ricettiva e ciò considerato l'impegno richiesto ai gestori.

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi mediante sottoscrizione per accettazione del fac simile allegato.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3

aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di concedere in uso, per quanto esposto in premessa, alla Azienda Agricola Ghirardini Antonella con sede in Caldes – Frazione Samoclevo, 90 codice fiscale GHRNNL95H59C794Y, p.iva 02379340223, la Malga Stablaz Alta e Bassa, p.ed. 1062 – 1063 – 1064 – 1065 in C.C. Rabbi, oltre a mappali fondiari n. 5229/4 – 5233 – 5234 – 5235 sempre in C.C. Rabbi, per un periodo di anni 5 e precisamente dal 01.05.2016 al 31.10.2020, in variazione a quanto disposto con precedente deliberazione n. 195 dd. 03.11.2015, alle condizioni di cui all’offerta dd. 20.03.2008 e quindi al canone fisso minimo attualizzato di €. 547,00.- (cinquecentoquarantasette/00), €. 77,00.- per capo monticato indicizzato su base annua, con aumento della quota fissa di €. 500,00.- su base annua in ragione della assegnazione dei locali ad uso ricettivo agrituristico come ricavati dalla proprietà nella cascina.
2. Di procedere per la contestuale sospensione, per anni cinque, periodo equivalente alla durata delle concessioni in uso che si andrà a stipulare, del diritto di uso civico gravante sugli immobili di cui in premessa nonché sulla superficie adibita a pascolo di pertinenza di detti immobili come individuati nella carta sinottica del vigente Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Malè, che qui si richiama a tutti gli effetti.
3. Di approvare lo schema di contratto allegato, nel quale si richiama la presente, che verrà sottoscritto dal Sindaco il quale, per effetto del presente atto, risulta autorizzato ad assumere ogni ulteriore iniziativa connessa e conseguente alla sua adozione, compreso il rilascio dei titoli autorizzativi all’esercizio di attività agrituristica in malga da parte di Azienda Agricola se ed in quanto risponda ai requisiti e osservi le prescrizioni di cui alla L.P. 19.12.2001 n. 10 e relativo regolamento di attuazione.
4. Di dare atto che le somme di cui al punto 1 saranno destinate, nel rispetto delle priorità fissate dall’articolo 10 della Legge provinciale 6/2005, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all’amministrazione e gestione del patrimonio d’uso civico ricadente nel comune di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè.
5. Di accertare la relativa entrata così come indicato nella seguente tabella:

importo	UEB	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno prenotato
1.047,00	1100403	15	03	1	03	2016	396
1.047,00	1100403	15	03	1	03	2017	4
1.047,00	1100403	15	03	1	03	2018	1
cap. art.	descrizione						
9500/2	<i>Fitti attivi di fabbricati rustici - malghe</i>						

6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA **26.04.2016** – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL DPReg. 01.02.2005, N. 3/L.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

PROROGA CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA STABLAZ ALTA E BASSA IN C.C. RABBI ED ANNESSI TERRENI IN FAVORE DELLA SIG.RA GHIRARDINI ANTONELLA CON AFFIDO STRUTTURA AGRITURISTICA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 26.04.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **29.04.2016** al giorno **09.05.2016**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 10.05.2016 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, 10.05.2016

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio